



Art. 21

Disposizioni a favore dello spettacolo

1. La Provincia promuove lo spettacolo quale strumento di espressione artistica e di promozione culturale, in particolare sostenendo le attività e le produzioni teatrali, musicali e coreutiche, quelle cinematografiche e audiovisive, nel rispetto del pluralismo culturale e della qualità artistica.

1. bis. La Provincia nell'ambito dello spettacolo assicura l'autonomia e la libertà di produzione, programmazione e iniziative imprenditoriali

2. La Provincia, nell'ambito delle linee guida per le politiche culturali, orienta gli interventi nel settore dello spettacolo avendo riguardo in particolare alla produzione, alla circuitazione degli eventi, alla mobilità e alla formazione del pubblico, perseguendo un'equilibrata distribuzione dell'offerta culturale nel territorio provinciale. A tal fine, la Provincia incentiva la collaborazione fra il Centro servizi culturali S. Chiara, gli enti locali e gli altri soggetti pubblici e privati, operanti nel settore dello spettacolo, tendendo alla razionalizzazione delle risorse economiche e organizzative.

3. La Provincia sostiene iniziative di produzione e distribuzione a livello nazionale e internazionale di spettacoli in campo musicale, coreutico e teatrale proposte da soggetti che hanno sede nel territorio provinciale, che non hanno scopo di lucro e che operano a favore dei giovani. A tal fine la Provincia individua le iniziative che intende sostenere con un apposito bando e con le modalità previste dall'articolo 12.

3 bis. Per sostenere i giovani talenti la Provincia individua specifici bandi, ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 12, a sostegno dei progetti presentati da soggetti qualificati di cui all'articolo 16 a favore di artisti che non abbiano ancora compiuto trent'anni alla data di scadenza del bando e che operano nel settore dello spettacolo, dell'audiovisivo e delle arti visive.

4. La Provincia promuove e sostiene nel rispetto della normativa europea il settore cinematografico e degli audiovisivi, anche ai fini della promozione del territorio provinciale e della crescita delle risorse professionali, tecniche ed artistiche locali, anche attraverso la costituzione di un fondo dedicato e il sostegno di una apposita film commission, nominata dalla Giunta provinciale, che stabilisce anche le modalità

di organizzazione e di funzionamento; con deliberazione della Giunta provinciale, previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale, sono definiti i criteri per l'utilizzo del fondo. Per il raggiungimento di questi fini:

- a) attiva forme di coordinamento e di collaborazione tra i soggetti che curano i festival realizzati in Trentino, in relazione alle attività di comunicazione, di promozione, di gestione e di valorizzazione degli archivi, favorendo in particolare la loro informatizzazione secondo un modello unificato;
- b) incentiva la presenza sul territorio provinciale di produzioni cinematografiche e audiovisive e la produzione di opere cinematografiche e audiovisive trentine o atte a promuovere l'ambiente o la cultura trentina o l'offerta turistica trentina;
- c) promuove attività di formazione e di specializzazione rivolte ai professionisti e agli operatori del settore, con particolare riguardo alle produzioni cinematografiche e audiovisive che promuovono la cultura e l'ambiente di montagna;
- d) favorisce la partecipazione dei giovani ad attività di formazione e specializzazione nel settore delle produzioni cinematografiche e audiovisive;
- e) sostiene e valorizza il patrimonio filmico e audiovisivo del Trentino, le manifestazioni artistiche e le rassegne di contenuto cinematografico, nonché le attività del centro audiovisivi;
- f) sostiene la programmazione cinematografica decentrata, con particolare attenzione alla produzione di qualità (10).
- g) promuove la diffusione della cultura cinematografica nel mondo della scuola attraverso apposite azioni tese alla formazione dei docenti ed alla partecipazione delle classi a proiezioni cinematografiche nelle sale nell'ambito dell'orario scolastico.
- h) sostiene l'attività delle sale cinematografiche con particolare riferimento alle proposte culturali delle stesse valorizzando le reti di sale esistenti e promuovendo la circuitazione di opere cinematografiche provenienti dai maggiori festival cinematografici.
- i) sostiene e riconosce la centralità della sala cinematografica nell'ambito del sistema della filiera del cinema, anche con strumenti di sostegno economico alle opere di ristrutturazione ed adeguamento funzionale e tecnologico delle sale. A tal fine provvede altresì al raccordo tra gli strumenti di natura territoriale e quelli derivanti da fondi della UE

La giunta provinciale sulla base dei dati elaborati dall'Osservatorio sulle attività cinematografiche, e sentiti i rappresentanti dell'ambito professionale dell'esercizio cinematografico (AGIS) approva, previo parere della commissione Consiliare Competente in materia, Il Programma triennale di interventi per l'attività

cinematografica ed audiovisiva che individua le priorità e le strategie degli interventi regionali a sostegno del cinema.

La giunta provinciale in attuazione del programma triennale approva il piano operativo annuale di promozione dell'attività cinematografica entro il 31 marzo di ciascun anno.

Il piano operativo annuale stabilisce le priorità e le strategie dell'intervento provinciale ed in particolare individua:

1. la tipologia dei beneficiari
2. i criteri di concessione, erogazione e revoca dei contributi e le modalità di presentazione delle domande, assicurando la massima trasparenza anche attraverso la costituzione di una Commissione consultiva di 3 esperti di cui uno in rappresentanza dell'Agis
3. gli indicatori per le verifiche di efficienza ed efficacia degli interventi.
4. l'ammontare delle risorse, la copertura nel bilancio provinciale, le fonti di finanziamento delle iniziative e progetti previsti dalla legge
5. le modalità di rendicontazione dei contributi concessi.

Art. 21 bis

Fondo Unico Provinciale per lo Spettacolo

1. E' istituito il fondo unico provinciale per lo spettacolo.

2. Le risorse del fondo sono utilizzate per perseguire i seguenti obiettivi:

- concorrere allo sviluppo del sistema dello spettacolo dal vivo e riprodotto, favorendo la qualità dell'offerta - anche a carattere multidisciplinare -, la pluralità delle espressioni artistiche, i progetti e i processi di lavoro a carattere innovativo, la qualificazione delle competenze artistiche, l'interazione tra lo spettacolo dal vivo e l'intera filiera culturale, educativa e del turismo;
- promuovere la centralità dell'utenza e favorire la partecipazione allo spettacolo dal vivo, sostenendo progetti di rilevanza provinciale che mirino alla crescita di una offerta e di una domanda qualificate, ampie e differenziate, prestando particolare attenzione alle fasce deboli di pubblico e in condizioni di difficoltà di accesso all'offerta culturale;
- contribuire a orientare l'offerta di spettacolo e di produzione culturale per soddisfare la domanda a livello territoriale, per diffondere offerte culturali diversificate, per inserire

il Trentino nelle reti internazionali della ricerca e dell'innovazione dei linguaggi nonché della sperimentazione dello spettacolo dal vivo;

- favorire il ricambio generazionale, valorizzando il potenziale creativo dei nuovi talenti;
- sostenere la diffusione dello spettacolo provinciale nel resto del territorio nazionale e all'estero nonché i processi di internazionalizzazione, in particolare in ambito europeo, attraverso la promozione di iniziative di coproduzione artistica, di collaborazione e scambio, favorendo la mobilità e la circolazione delle opere, lo sviluppo di reti di offerta artistico-culturale di qualificato livello internazionale;
- implementare la capacità dei soggetti di reperire autonomamente risorse diverse e ulteriori rispetto al contributo provinciale e promuovere la competenza nell'elaborare strategie di comunicazione innovative e capaci di raggiungere pubblici nuovi e diversificati, nonché di ottenere riconoscimenti dalla critica nazionale e internazionale;
- sostenere la capacità di operare in rete tra soggetti e strutture del sistema artistico e culturale;
- promuovere progetti sostenibili dal punto di vista economico, ambientale e sociale.

3. Il fondo è destinato al finanziamento di attività istituzionali, di progetti, di iniziative e di attività realizzati nell'ambito dello spettacolo dal vivo e riprodotto, e per attività di produzione e di programmazione nell'ambito della musica, del teatro e della danza con particolare attenzione ai progetti multidisciplinari e alle azioni trasversali, di attività di formazione nelle scuole, animazione del territorio, progetti di sviluppo a base locale, costruzione di residenze artistiche. I contributi sono concessi per progetti triennali, sulla base della definizione di programmi annuali di dettaglio, ad eccezione dei contributi per progetti fuori provincia e all'estero.

4. Con deliberazione della Giunta provinciale sono stabiliti la destinazione delle risorse in relazione alle diverse tipologie d'intervento, i criteri per la gestione del fondo e le modalità di concessione dei finanziamenti nell'ambito degli stanziamenti autorizzati per i fini dell'articolo 21 nel rispetto della normativa dell'Unione Europea in materia di aiuti di Stato. Nella medesima deliberazione sono contenuti altresì i criteri di valutazione quantitativi e qualitativi dei progetti presentati per ottenere il finanziamento nonché i criteri di valutazione delle iniziative effettuate sulla base degli stessi, anche con riguardo ad indicatori di performance e al raggiungimento dei risultati attesi. Per la valutazione delle domande di finanziamento e il monitoraggio dei risultati attesi è costituita una Commissione consultiva che esprime un parere sulla base dei criteri stabiliti dalla Giunta provinciale. La Commissione è costituita da tre esperti nel settore, di cui uno indicato dall'Associazione di categoria maggiormente rappresentativa nel settore dello spettacolo professionale. Essa è

nominata dalla Giunta provinciale su proposta del direttore del Servizio e resta in carica tre anni.